

L'ILLECITO ANTITRUST DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO CONFERMATO DALLA CASSAZIONE

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30175 del 30 dicembre 2011, hanno confermato la condanna disposta dalla Corte d'Appello di Torino nel 2010 nei confronti dell'Agencia del Territorio per abuso di posizione dominante. Ne consegue che le società operanti nel mercato a valle rispetto ai registri pubblici possono invocare la disciplina comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, ogni qualvolta il soggetto gestore di tali registri pone in essere comportamenti (che possono anche consistere nel dare attuazione di norme tariffarie o disciplinanti comunque l'uso dei dati) che ostacolano in modo ingiustificato l'attività d'impresa di tali società. Ha trovato quindi accoglimento, per la prima volta in sede di cassazione, la tesi sviluppata per conto delle principali associazioni nazionali delle imprese del settore (ACIF ed ANIC) e che faceva appunto perno sui principi del trattato dell'Unione Europea e sull'art. 8 della legge nazionale antitrust (la n. 287/1990), per contestare l'intero impianto introdotto dalla legge finanziaria del 2005, il quale prevedeva il divieto generalizzato di riutilizzo commerciale delle informazioni ipocatastali, salva la stipula di una convenzione ed il pagamento reiterato dei diritti per ogni atto di riutilizzo) e, conseguentemente, imputare la perdita di redditività subita dalle aziende nel periodo di applicazione di tale regime all'Agencia del territorio che aveva rigettato le formali istanze di disapplicazione formulate dalle imprese.

La sentenza della Cassazione ha affrontato la problematica in tre passaggi: quello relativo alla giurisdizione, quello della configurabilità dell'abuso di posizione dominante in capo ad un soggetto pubblico, infine quello della prova dei danni.

Sul primo punto è stato ribadito che spetta alla corte d'appello territorialmente competente pronunciarsi sulle azioni di nullità e di risarcimento dei danni per violazione del divieto di abuso di posizione dominante, pur se eventualmente ne possano derivare conseguenze sul piano dei rapporti tributari, avendo tali azioni un petitum ed una causa petendi che esulano da quell'ambito, dovendosi stabilire se il comportamento dell'Agenzia del territorio, cui si attribuisce, nella specifica situazione, carattere imprenditoriale, sia o meno contrario alla disciplina antimonopolistica. Nell'affrontare la seconda questione la Corte ha dato risposta positiva a tre quesiti, riferiti, rispettivamente, alla natura di impresa, nell'accezione comunitaria, dell'Agenzia del territorio, a prescindere dal suo status giuridico di soggetto pubblico, istituzionalmente preposto alla tenuta dei pubblici registri, alla qualificazione di tale attività in termini di servizio economico d'interesse generale (ai fini dell'applicazione della verifica di proporzionalità delle eventuali deroghe al regime concorrenziale) e, infine, della configurabilità dell'abuso di posizione dominante della condotta dell'Agenzia che ha posto in attuazione le richiamate norme della legge finanziaria del 2005. Per pervenire a sciogliere nel senso invocato dalle imprese quest'ultimo nodo, la Corte ha affermato che non è stato dimostrato il necessario nesso funzionale, nel rispetto del criterio di proporzionalità del sacrificio delle esigenze concorrenziali, tra il servizio di formazione, conservazione e gestione dei registri pubblici, da un lato, e, dall'altro, delle limitazioni che l'Agenzia del territorio veniva abilitata a porre (con la contestata e non disapplicata disciplina) nella successiva utilizzazione economica dei dati da parte degli altri soggetti. Quanto poi al profilo della prova dei danni secondo la Cassazione la Corte d'appello ha correttamente applicato il

principio secondo il quale, in particolare in materie complesse quale quella dell'illecito antitrust, è certamente consentito affidare al consulente tecnico anche compiti di accertamento.